

# INFORMATIVE IMPRESA&LAVORO

Luglio 2021

## Le informative per l'azienda

---

Le <i>news</i> di luglio	pag. 2
Convertito in Legge il D.L. Riaperture	pag. 8
Assegno temporaneo per figli minori e maggiorazioni Anf	pag. 9
Nuove indicazioni su scadenze relative al modello 730	pag. 11
Sospensione attività di riscossione	pag. 13
Rientrano nella base di computo disabili i lavoratori in <i>smart working</i>	pag. 15
Piano di <i>welfare</i> aziendale e rimborso strumenti per svolgimento lezioni in Dad	pag. 16
Impatti sul reddito d'impresa del rimborso spese del lavoro agile	pag. 17
<i>Part-time</i> verticali e inclusione dei periodi non lavorati ai fini pensionistici: nuovi chiarimenti Inps	pag. 18

---

## Le informative per l'azienda

### GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

#### **In G.U. la conversione in Legge del Decreto Riaperture**

È stata pubblicata sulla G.U. n. 146 del 21 giugno 2021 la L. 87 del 17 giugno 2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 52 del 22 aprile 2021, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, in vigore dal 22 giugno 2021.

Vengono abrogati i D.L. 56/2021 e 65/2021, ma restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

(L. 17/6/2021, n. 87, G.U. 21/6/2021, n. 146)

#### **Lavanderie industriali: fissato il costo medio orario del lavoro**

Il Ministero del lavoro, con D.D. 38 del 16 giugno 2021, ha fissato il costo medio orario del lavoro dei dipendenti delle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini esercenti l'attività di lavanderia industriale, con decorrenza dai mesi:

- di marzo 2021, marzo 2022, agosto 2022, gennaio 2023 per gli operai e per gli impiegati del settore sanitario;
- di settembre 2021, marzo 2022, agosto 2022, dicembre 2022 e gennaio 2023 per gli operai e gli impiegati del settore turismo.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.D., 16/6/2021, n. 38)

#### **Installazione, manutenzione e gestione impianti: costo medio orario del lavoro da giugno 2021**

Il Ministero del lavoro, con D.D. 37 del 16 giugno 2021, ha determinato il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione impianti, con decorrenza dal mese di giugno 2020.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.D., 16/6/2021, n. 37)

#### **Sgravio contributivo per assunzioni con contratto di apprendistato**

L'Inps, con circolare n. 87 del 18 giugno 2021, ha offerto le indicazioni di carattere normativo, operativo e contabile in merito allo sgravio contributivo del 100% per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello, per gli anni 2020 e 2021, per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, previsto dalla L. 160/2019.

Lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto; per gli anni di contratto successivi al terzo, invece, resta ferma l'aliquota contributiva del 10%.

La circolare, inoltre, fornisce le istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens.

(Inps, circolare, 18/6/2021, n. 87)

#### **Agricoli: retribuzioni medie giornaliere ai fini previdenziali per l'anno 2021**

Il Ministero del lavoro, con D.D. 10 giugno 2021, ha stabilito le retribuzioni medie giornaliere, da valere per l'anno 2021, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, per singole Province. Ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni

previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il reddito medio convenzionale giornaliero, da valere per l'anno 2021, è determinato nella misura di 59,66 euro. Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l'iscrizione nell'Ago per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, per l'anno 2021, è parificato a quello determinato, per il medesimo anno, nella tabella allegata al D.D. per la categoria dei salariati fissi. Ove siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.D. 10/6/2021)

#### **Manuale classificazione datori di lavoro: aggiornamento codici ATECO**

L'Inps, con messaggio n. 2185 del 7 giugno 2021, ha integrato il Manuale di classificazione dei datori di lavoro con le nuove attività economiche classificate dall'Istituto di statistica (coltivazione idroponica e acquaponica). Il Manuale, inoltre, recepisce le disposizioni amministrative emanate dall'Istituto in materia di inquadramento dopo il mese di gennaio 2017 (paragrafi 3 e seguenti del messaggio).

(Inps, messaggio, 7/6/2021, n. 2185)

#### **Decreto Semplificazioni pubblicato in Gazzetta**

È stato pubblicato nella G.U. n. 129 del 31 maggio 2021 il D.L. 77 del 31 maggio 2021, c.d. Decreto Semplificazioni, che prevede, tra le altre misure:

- inserimento al lavoro di donne e giovani: le aziende sopra i 15 dipendenti che partecipano alle gare per le opere del PNRR e del Fondo complementare e risultano affidatarie di contratti hanno l'obbligo di presentare un rapporto sulla situazione del personale in relazione all'inclusione delle donne nelle attività e nei processi aziendali; in caso di inosservanza è prevista l'applicazione di penali e il divieto di partecipare per 12 mesi a ulteriori procedure. Le stazioni appaltanti sono tenute a introdurre nel bando di gara l'obbligo del partecipante di destinare a giovani e donne una quota delle assunzioni essenziali per eseguire il contratto;
- subappalto: dal 1° giugno al 31 ottobre 2021, in deroga alle norme in vigore che prevedono un limite del 30%, il subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo globale del contratto di lavori, servizi o forniture. Dal 1° novembre 2021 sarà rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, tuttavia le stazioni appaltanti designeranno nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell'aggiudicatario in ragione della loro specificità.

(D.L. 31/5/2021, n. 77, G.U. 31/5/2021, n. 129)

## **IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI**

#### **Somministrazione vaccini anti COVID nelle farmacie: classificazione attività e denuncia di variazione**

L'Inail, con istruzione operativa n. 7665 del 15 giugno 2021, ha ricordato che nella Gestione Terziario le farmacie sono espressamente previste alla voce 2110, relativa anche alle lavorazioni dei prodotti chimici, farmaceutici, erboristici e cosmetici. L'erogazione di prestazioni sanitarie, tra le quali rientra la somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2, prevista in via sperimentale per il 2021 dalla Legge di Bilancio 2021, o l'effettuazione di tamponi antigenici e molecolari, si realizza tramite un ciclo lavorativo caratterizzato da un rischio non assimilabile a quello connesso alla

voce 2110, ma riconducibile alla voce 0311. Pertanto, tale attività, laddove erogata da personale dipendente delle farmacie, deve essere oggetto di classificazione separata alla voce 0311 della Gestione Terziario.

Per assicurare il personale dipendente delle farmacie che svolge attività di somministrazione di vaccini o l'effettuazione di tamponi antigenici e molecolari, i soggetti assicuranti, qualora non avessero già provveduto, devono presentare la denuncia di variazione (di estensione del rischio) con l'apposito servizio on line entro il 15 luglio 2021, comunicando le retribuzioni presunte del personale interessato per il periodo dall'inizio dell'attività al 31 dicembre 2021. La sede Inail competente provvederà a verificare la correttezza dell'inquadramento (sulla base della classificazione attribuita dall'Inps), a classificare l'attività come indicato nell'istruzione operativa in commento e a emettere il provvedimento di variazione e conteggio del premio con la richiesta dell'integrazione del premio di rata anticipata per l'anno in corso.

**(Inail, istruzione operativa, 15/6/2021, n. 7665)**

#### **Riduzione dei premi speciali nei primi 2 anni di attività: invio domanda tramite Pec**

L'Inail, con istruzione operativa n. 7640 del 14 giugno 2021, ha comunicato che il servizio on line OT20 per la richiesta di riduzione dei premi speciali nei primi 2 anni di attività risulta temporaneamente non disponibile. Pertanto, la domanda di riduzione dei premi speciali nei primi 2 anni di attività, ai sensi dell'articolo 1, comma 128, L. 147/2013, può essere presentata, fino a nuova comunicazione, tramite Pec alla sede Inail competente, inviando il modulo "Domanda di riduzione dei premi speciali nei primi due anni di attività (art. 1, comma 128, legge 147/2013). Mod. OT 20", pubblicato nella sezione Moduli e modelli del portale.

Resta ferma la modalità di presentazione della domanda tramite l'apposito servizio on line "Modulo riduzione agricoltori legge 147/2013 primo biennio" per la riduzione dei contributi assicurativi della gestione agricoltura, riscossi in forma unificata dall'Inps.

**(Inail, istruzione operativa, 14/6/2021, n. 7640)**

#### **Esonero filiere agricole, pesca e acquacoltura: scadenze versamenti**

L'Inps, con messaggio n. 2263 dell'11 giugno 2021, è intervenuto in merito all'esonero contributivo in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in relazione al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, come previsto dal D.L. 137/2020.

Considerato che il riconoscimento dell'esonero, anche ai sensi della sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea ("Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19"), ha reso necessaria la ridefinizione della disciplina di autorizzazione, le scadenze dei versamenti dei contributi relativi al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 sono differite alla definizione degli esiti della domanda di esonero.

Il differimento riguarda tutti i contribuenti, datori di lavoro e lavoratori autonomi in agricoltura, che possono accedere potenzialmente all'esonero. Con successivo messaggio l'Istituto comunicherà la disponibilità della domanda.

**(Inps, messaggio, 11/6/2021, n. 2263)**

### **Contributi artigiani e commercianti: differimento al 20 agosto**

L'Inps, con circolare n. 85 del 10 giugno 2021, ha offerto indicazioni in ordine al differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle Gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, previsto dall'articolo 47, D.L. 73/2021, pubblicato nella G.U. n. 123/2021.

La circolare fa seguito al messaggio n. 1911/2021, con cui è stato disposto in via amministrativa, previo nulla osta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il differimento al 20 agosto 2021 del termine di pagamento della rata dei contributi oggetto di tariffazione 2021 avente scadenza originaria il 17 maggio 2021. Pertanto, alla luce dell'articolo 47, D.L. 73/2021, sui versamenti suddetti effettuati entro la data del 20 agosto 2021 non verranno applicate sanzioni civili o interessi.

**(Inps, circolare, 10/6/2021, n. 85)**

### **Partecipazioni a Srl da parte di artigiani e commercianti: utili esclusi da base imponibile contributiva**

L'Inps, con circolare n. 84 del 10 giugno 2021, ha espresso un significativo cambio di orientamento, comunicando che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali da parte di iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Tuir tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all'articolo 3-bis, D.L. 384/1992, e, pertanto, devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva.

La circolare recepisce le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota n. 7476/2020, che ha condiviso l'orientamento recente della Corte di Cassazione (sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019), secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.

L'Istituto precisa che, considerati gli oggettivi profili di complessità della normativa in esame e l'avvenuto consolidamento di un nuovo orientamento della Corte di Cassazione, in esito al quale vengono mutate le indicazioni fornite negli anni da parte dell'Istituto, e in ragione dell'esigenza di tutelare il legittimo affidamento e preservare l'integrità delle posizioni previdenziali dei lavoratori del settore, le nuove indicazioni fornite in merito alla determinazione della base imponibile avranno effetto con decorrenza a partire dall'anno d'imposta 2020.

**(Inps, circolare, 10/6/2021, n. 84)**

### **Aziende private del gas: versamento del contributo straordinario**

L'Inps, con circolare n. 82 dell'8 giugno 2021, ha comunicato i criteri per la ripartizione del contributo straordinario a carico delle aziende private del gas previsto per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi in essere all'atto della soppressione del Fondo Gas, sulla base del D.I. 5 aprile 2017.

**(Inps, circolare, 8/6/2021, n. 82)**

## **PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI**

## **D.L. Sostegni: differimento termini decadenziali dei trattamenti connessi all'emergenza COVID-19**

L'Inps, con messaggio n. 2310 del 16 giugno 2021, in attesa della pubblicazione della circolare con cui verranno illustrate le modifiche apportate dalla L. 69/2021, di conversione del D.L. Sostegni, alla disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha illustrato gli indirizzi che attengono al differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ha fornito le relative istruzioni operative. Inoltre, ha offerto indicazioni in ordine alla portata della previsione di cui all'articolo 7, D.L. 79/2021, relativa al finanziamento degli ammortizzatori sociali.

L'articolo 8, comma 3-*bis*, D.L. 41/2021, ha differito al 30 giugno 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 (Cigo, Cigd, assegno ordinario, Fondi di solidarietà bilaterali, Fis, Cisoa) e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021. Poiché le domande di accesso ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 devono essere inoltrate all'Istituto, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con inizio nei mesi di dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, nonché le domande plurimensili con inizio dell'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa collocato nei mesi già menzionati che si estende a quelli successivi. Beneficiano del regime di differimento anche i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all'emergenza COVID-19 i cui termini di decadenza sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021. A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline.

Per le domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell'accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini previsto dall'articolo 8, comma 3-*bis*, D.L. 41/2021, dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.

I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero mai inviato i modelli "SR41" e "SR43" semplificati, potranno provvedere alla relativa trasmissione entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021.

Con riferimento ai modelli "SR41" e "SR43" semplificati, relativi a pagamenti diretti ricompresi nel medesimo arco temporale oggetto di differimento, già inviati e respinti per intervenuta decadenza, i datori di lavoro non dovranno riproporne l'invio. Le Strutture territoriali provvederanno, infatti, alla liquidazione dei trattamenti autorizzati, secondo le istruzioni che saranno fornite con successiva comunicazione.

**(Inps, messaggio, 16/6/2021, n. 2310)**



### **Indennità *una tantum* e sospensione meccanismo riduzione NASpl ex D.L. 73/2021: prime indicazioni**

L'Inps, con messaggio n. 2309 del 16 giugno 2021, ha offerto indicazioni in merito alle indennità COVID-19 previste per alcune categorie di lavoratori, tra cui pescatori autonomi e operai agricoli, e sulla sospensione, fino al 31 dicembre 2021, del meccanismo di riduzione dell'indennità NASpl di cui all'articolo 4, comma 3, D.Lgs. 22/2015, come previsto dal D.L. Sostegni-*bis*.

L'Istituto ha fornito le prime informazioni in ordine alle predette misure, in attesa che siano completati gli approfondimenti e i dettagli tecnici necessari per la pubblicazione delle circolari attuative e l'adeguamento delle procedure informatiche.

**(Inps, messaggio, 16/6/2021, n. 2309)**

### **Autorizzazioni Cig: garantita la copertura**

L'Inps, con comunicato stampa del 7 giugno 2021, ha comunicato di aver definito tecnicamente col Mef la norma approvata in Consiglio dei Ministri il 5 giugno 2021, che consente all'Istituto di autorizzare ulteriore Cig COVID nel rispetto della normativa vigente in tema di limiti di spesa e monitoraggio prospettico. Attraverso l'utilizzo di risparmi da D.L. 137/2020 e la rimodulazione di alcune voci di spesa relative alle integrazioni salariali è stata garantita la copertura da 7,3 a 8 miliardi: pertanto, l'Inps potrà prendere in considerazione le domande di Cig tenendo conto del tiraggio della spesa sull'autorizzato 2020 e riprendere il processo di autorizzazione, sospeso solo per alcuni giorni per superare i vincoli di Legge.

**(Inps, comunicato stampa, 7/6/2021)**

### **Fondo nuove competenze: nuova sezione di *Faq* dedicata alla richiesta del saldo**

L'Anpal, in data 1° giugno 2021, ha reso disponibile *on line* la nuova sezione delle *Faq* relativa alla documentazione che le aziende devono inviare per richiedere il saldo del Fondo nuove competenze.

**(Anpal, *Faq*, 1/6/2021)**

### **Cigd COVID per le aziende agricole: modalità di pagamento della prestazione**

L'Inps, con messaggio n. 2177 del 4 giugno 2021, ha fornito chiarimenti relativi all'accesso ai trattamenti di Cigd COVID-19. Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 8, comma 6, D.L. 41/2021, ha esteso le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica, compresi quelli relativi alla Cigd, indipendentemente dalla causale richiesta.

Considerata l'eccezionalità di tale misura emergenziale, introdotta a beneficio della categoria di lavoratori del settore agricolo che non hanno diritto alla Cisoa, a parziale integrazione di quanto previsto nella circolare Inps n. 72/2021, l'Istituto precisa che non è possibile per i datori di lavoro del settore agricolo richiedere l'integrazione salariale in deroga con la modalità del pagamento a conguaglio. Pertanto, le istanze che presentano come beneficiari lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato dovranno essere inviate esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.

**(Inps, messaggio, 4/6/2021, n. 2177)**

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: CONVERTITO IN LEGGE IL D.L. RIAPERTURE

È stata pubblicata in G.U. la Legge 17 giugno 2021, n. 87, titolata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", che abroga il D.L. 56/2021, intervenuto sulla disciplina dello *smart working* nella P.A., con assorbimento delle relative disposizioni nel testo del Decreto Riaperture convertito in Legge.

È prevista un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 del termine per l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello *smart working*, di cui all'articolo 90, commi 3 e 4, D.L. 34/2020. Fino al 31 luglio 2021, inoltre, permane in capo ai datori di lavoro pubblici e privati l'obbligo di garantire la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori "fragili", maggiormente esposti al rischio di contagio in ragione dell'età o della condizione di rischio, ma per tali lavoratori, dal 1° luglio 2021, l'assenza non sarà più equiparabile al ricovero ospedaliero.

Confermata anche la proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione dei consulenti del lavoro, degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati.

Dal 1° luglio 2021, nelle c.d. zone gialle, i corsi di formazione pubblici e privati potranno svolgersi anche in presenza, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati in funzione del contenimento epidemiologico.

Inoltre: possono essere tenuti congressi e convegni; è ammesso il pubblico al chiuso per eventi e competizioni sportivi diversi da quelli di livello agonistico di rilevante interesse nazionale, nel rispetto di alcune condizioni (preassegnazione dei posti a sedere, distanza interpersonale di 1 metro, 25% della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all'aperto e 500 al chiuso); si riaprono le piscine al chiuso, i centri benessere e i centri termali; nei centri culturali, centri sociali e ricreativi e circoli associativi del Terzo settore possono essere svolte le attività; è prevista la ripresa delle attività nelle sale giochi, nelle sale scommesse, nelle sale bingo e nei casinò.

La validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 è stata prorogata fino al 30 settembre 2021 (rimane, invece, limitata alla data di scadenza indicata nel documento la validità ai fini dell'espatrio).

Infine, è stata differita al 31 luglio 2021 la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi e di altri titoli di soggiorno in materia di immigrazione, aventi scadenza fino alla medesima data.



## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI E MAGGIORAZIONI ANF

#### Assegno temporaneo

Entra in vigore dal 1° luglio 2021, e fino al 31 dicembre 2021, l'assegno temporaneo per figli minori, che accompagnerà le famiglie alla vera e propria entrata a regime dell'assegno universale e unico per ogni figlio, che avverrà a gennaio 2022. L'accesso alla misura è riservato ai nuclei familiari del richiedente non beneficiari dell'assegno nucleo familiare e con Isee inferiore a 50.000 euro annui. Al momento della presentazione della domanda e per la durata del trattamento il richiedente deve:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
- essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- essere in possesso di un Isee in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7, D.P.C.M. n. 159/2013, secondo la tabella di cui all'articolo 2, D.L. 79/2021.

L'importo mensile dell'assegno temporaneo è determinato sulla base della tabella allegata al D.L. 79/2021, che individua i livelli di Isee e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:

- una soglia minima di Isee fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,50 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o 2 figli, ovvero a 217,80 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
- una soglia massima di Isee pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo. In attesa di apposita circolare, con il messaggio n. 2371/2021 l'Inps ha offerto le prime indicazioni sull'attuazione della misura introdotta dal D.L. 79/2021. La domanda di assegno temporaneo è presentata, di norma, dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

- portale *web*, utilizzando l'apposito servizio raggiungibile direttamente dalla *home page* del sito [www.inps.it](http://www.inps.it), se si è in possesso del codice Pin rilasciato dall'Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di Spid di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (Cie), o una Carta nazionale dei servizi (Cns);
- *Contact center* integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

- istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Dal prossimo 1° luglio 2021 sarà disponibile *on-line* la procedura telematica dedicata. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire da luglio. Dopo il 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

L'assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali. Nelle more dell'attuazione della L. 46/2021, sono, inoltre, compatibili con l'assegno temporaneo le seguenti misure:

- assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori;
- assegno di natalità;
- premio alla nascita;
- Fondo di sostegno alla natalità;
- detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-*bis*, Tuir;
- assegni familiari (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni e i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).

Resta esclusa la compatibilità con l'Anf, per il quale sono confermate le disposizioni vigenti.

L'erogazione avviene mediante accredito su Iban del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato.

Per i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda dovessero risultare percettori del Reddito di cittadinanza, l'Inps corrisponde d'ufficio l'assegno temporaneo congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante.

### **Maggiorazioni Anf**

Inoltre, il D.L. 79/2021, all'articolo 5, riconosce agli aventi diritto all'Anf che dovranno attendere per poter godere dell'assegno universale, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di: 37,50 euro, per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a 2 figli; 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno 3 figli.

Con il messaggio n. 2331/2021 l'Inps ha diffuso le tabelle relative al consueto adeguamento, con decorrenza 1° luglio 2021, dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'Anf alle diverse tipologie di nuclei. Le note di cui alle tabelle dalla n. 11 alla n. 19, riferite ai nuclei con figli, sono state integrate per tenere conto delle maggiorazioni di cui al citato articolo 5, D.L. 79/2021. Gli stessi livelli di reddito e le previste maggiorazioni avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. Gli importi saranno calcolati dall'Inps comprendendo le relative maggiorazioni e resi disponibili sia al datore di lavoro che al cittadino attraverso le consuete modalità procedurali. Ulteriori indicazioni operative in riferimento alle maggiorazioni saranno poi oggetto di apposita circolare. L'Inps ha anche dato il via libera all'inoltro, da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato, della domanda telematica di Anf per il periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: NUOVE INDICAZIONI SU SCADENZE RELATIVE AL MODELLO 730

Viste le mutevoli condizioni operative, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto di offrire, ai soggetti coinvolti, una schematizzazione di alcune delle prossime scadenze riguardanti le operazioni relative al modello 730/2021. Tali indicazioni riguardano, quindi, i contribuenti, il datore di lavoro (quale sostituto d'imposta) e la stessa Agenzia.

Si espongono di seguito le indicazioni ricevute, di futura scadenza, specificando che per le date che cadranno di sabato, domenica o in giorni festivi, il termine potrà essere fissato al primo giorno lavorativo antecedente o successivo a tali date.

Per quanto concerne il sostituto d'imposta assumono particolare rilievo, per i prossimi mesi, i seguenti appuntamenti:

- trasmissione del modello CSO "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate";
- avvio della messa a disposizione, da parte dell'Agenzia, dei flussi di 730/4 elaborabili;
- effettuazione dinieghi in relazione 730/4 ricevuti per lavoratori non in forza;

Si ricorda che, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, saranno effettuati i rimborsi relativi all'Irpef e alla cedolare secca o saranno trattenute le somme o le rate, dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all'Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'Irpef. Il versamento o il rimborso di ogni singola imposta o addizionale non sarà eseguito se l'importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.

### Gestione flusso 730-4 2021: cronoprogramma aggiornato dei termini di futura scadenza

Periodo	Soggetto	Adempimento
Dal primo al 24 gennaio e dal 22 aprile al 31 dicembre	Sostituti d'imposta	Trasmissione CSO
22 giugno	Contribuente	Termine possibilità di annullamento 730 web
Dall'ultima decade del mese di giugno	Agenzia entrate	Avvio messa a disposizione dei 730-4 pervenuti
Dal 5 luglio	Sostituti d'imposta	Possibilità effettuazione dinieghi
Dalla prima decade del mese di luglio	Agenzia entrate	Trasmissione a Caf/professionisti ricevuta attestante disponibilità 730-4 ai sostituti
Dal 16 luglio e settimanalmente	Agenzia entrate	Notifica a Caf/professionisti dinieghi ricevuti dai sostituti
Da fine luglio a fine novembre (mensilmente)	Agenzia entrate	Trasmissione a Caf/professionisti ricevuta mensile di riepilogo 730-4
Da fine luglio a fine novembre	Agenzia entrate	Spedizione e-mail per 730 web a

(mensilmente)		controllo o non consegnati
Entro il 10 agosto e poi mensilmente fino alla prima settimana di novembre	Agenzia entrate	Re-inoltro 730-4 a nuovo delegato
10 dicembre	Agenzia entrate	Termine messa a disposizione 730-4
20 dicembre	Sostituti d'imposta	Termine funzionalità effettuazione dinieghi

(fonte: Agenzia delle entrate)

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: **SOSPENSIONE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE**

Il Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021) ha fissato al 30 giugno 2021 il termine "finale" di sospensione dell'attività di riscossione.

La situazione delle misure già introdotte dai precedenti provvedimenti normativi, aggiornate con le novità del Decreto Sostegni-bis, è la seguente:

<b>Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento</b>	<p>Differimento al 30 giugno 2021 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione.</p> <p>I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall'8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" - allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020) al 30 giugno 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 luglio 2021 (il pagamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 agosto, in quanto la scadenza fissata dal D.L. 73/2021 coincide con il sabato).</p>
<b>Sospensione attività di notifica e pignoramenti</b>	<p>Sospensione fino al 30 giugno 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.</p> <p>Sono, altresì, sospesi fino al 30 giugno gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione.</p> <p>Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° luglio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e, quindi, la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).</p>
<b>Pagamenti delle PA superiori a 5.000 euro</b>	<p>Sospensione dall'8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei Comuni della c.d. "zona rossa" - allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020) al 30 giugno 2021 delle verifiche di inadempienza che le P.A. e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a 5.000 euro.</p> <p>Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19 maggio 2020, se l'agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell'articolo 72-bis, D.P.R. 602/1973.</p> <p>Per le somme oggetto di tali verifiche, le P.A. e le società a prevalente partecipazione</p>

pubblica possono, quindi, procedere al pagamento in favore del beneficiario.

Si ricorda, altresì, che il Decreto Sostegni ha, invece, operato su rottamazione-*ter* e saldo e stralcio come segue:

<b>Rottamazione-<i>ter</i></b>	Rate 2020	Per coloro che sono in regola con i versamenti delle rate del 2019, il termine “ultimo” per pagare tutte le rate in scadenza nel 2020 (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2020) e non ancora versate è differito al 31 luglio 2021 (9 agosto con tolleranza).
	Rate 2021	Per coloro che sono in regola con i versamenti, il termine “ultimo” per pagare tutte le rate in scadenza nel 2021 (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2021), se non ancora versate, è differito al 30 novembre (6 dicembre con tolleranza).
<b>Saldo e stralcio</b>	Rate 2020	Per coloro che sono in regola con i versamenti delle rate del 2019, il termine “ultimo” per pagare tutte le rate in scadenza nel 2020 (31 marzo e 31 luglio 2020) e non ancora versate è differito al 31 luglio 2021 (9 agosto con tolleranza).
	Rate 2021	Per coloro che sono in regola con i versamenti, il termine “ultimo” per pagare tutte le rate in scadenza nel 2021 (31 marzo e 31 luglio 2021) se non ancora versate è differito al 30 novembre (6 dicembre con tolleranza).



## Le informative per l'azienda

---

### **Oggetto: RIENTRANO NELLA BASE DI COMPUTO DISABILI I LAVORATORI IN SMART WORKING**

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n. 3/2021, ha fornito chiarimenti in ordine all'esclusione dalla base di computo dei lavoratori in *smart working* per la determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere ai sensi della L. 68/1999, a seguito di specifica istanza proposta dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro, su proposta del Consiglio provinciale di Verona.

In particolare, nell'istanza si chiede se sia possibile, ai fini dell'esclusione dalla base di computo, estendere in via interpretativa ai lavoratori in *smart working* la disposizione prevista dall'articolo 23, D.Lgs. 80/2015, per i telelavoratori, che ne sancisce l'esclusione dal computo dei limiti numerici previsti *“da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti”*, e quindi anche in riferimento al collocamento obbligatorio.

Dopo aver richiamato le differenti finalità dei 2 istituti, il Ministero del lavoro innanzitutto chiarisce come nella L. 81/2017 – norma di riferimento in materia di *smart working* o lavoro agile – non si rinvenga alcuna specifica disposizione di contenuto analogo a quella dell'articolo 23, D.Lgs. 80/2015, che escluda espressamente i lavoratori in *smart working* dall'organico aziendale, per qualsivoglia finalità. Ricordiamo, inoltre, che ai sensi dell'articolo 14, Preleggi, sono vietate le interpretazioni analogiche che riguardino principi di carattere generale.

Pertanto, tenuto conto che i casi di esclusione contemplati dall'articolo 4, comma 1, L. 68/1999, avendo carattere tassativo, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva, il Ministero del lavoro ritiene che i lavoratori in *smart working* non possano essere esclusi dal computo per la determinazione della quota di riserva: se fosse ritenuta possibile l'esclusione, in assenza di un'espressa previsione in tal senso all'interno dell'ordinamento, *“risulterebbe di fatto pregiudicata in modo significativo la logica inclusiva della normativa speciale sulle assunzioni obbligatorie”*.

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: PIANO DI WELFARE AZIENDALE E RIMBORSO STRUMENTI PER SVOLGIMENTO LEZIONI IN DAD

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 37/E/2021, ha precisato che il rimborso spese per acquisto di *pc*, *tablet* e *laptop* per la frequenza della didattica a distanza, c.d. DAD, è da considerare esente quando, all'interno di un piano di *welfare* aziendale, sia offerto alla generalità o a categorie di dipendenti.

A mente dell'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), Tuir, non concorrono al reddito *"le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari"*.

Come precisato dall'Agenzia delle entrate, per quanto concerne le modalità di erogazione delle predette prestazioni, la disposizione conferma la possibilità che il datore di lavoro eroghi i servizi di educazione e istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte.

In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati emanati diversi provvedimenti legislativi, che, nel disporre la sospensione, totale o parziale, dell'attività didattica in presenza, hanno previsto l'adozione, da parte degli istituti scolastici e universitari, di forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ovvero di garantirne la fruizione attraverso la didattica a distanza (c.d. DAD).

Con tale modalità di didattica il *pc*, il *laptop* e il *tablet* si configurano quali strumenti necessari per garantire la frequenza nella c.d. "classe virtuale" e, conseguentemente, la relazione tra docenti e discenti.

L'Amministrazione finanziaria conclude che, in tale contesto, il *pc*, il *laptop* e il *tablet* costituiscono dispositivi fondamentali per consentire la didattica a distanza, il cui utilizzo è finalizzato all'educazione e all'istruzione; pertanto, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per il loro acquisto e successivamente rimborsate dal datore di lavoro non deve generare reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), Tuir.

## Le informative per l'azienda

---

### **Oggetto: IMPATTI SUL REDDITO D'IMPRESA DEL RIMBORSO SPESE DEL LAVORO AGILE**

l'Agenza delle entrate, con risposta n. 371 del 24 maggio 2021, ha chiarito che il rimborso spese non esente in capo al lavoratore agile è deducibile ai fini dei redditi d'impresa.

Infatti, a parere del Fisco, i rimborsi di spese che concorrono a formare il reddito possono essere totalmente deducibili ai fini Ires. L'articolo 95, Tuir, dispone che *“Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell'articolo 100, comma 1”*.

Nel caso di specie analizzato dall'Amministrazione finanziaria, si è in presenza di un rimborso spese accordato al dipendente in *smart working* per l'attivazione e per i canoni di abbonamento al servizio di connessione dati *internet* (attraverso un *device* mobile oppure un impianto fisso domiciliare). Il predetto rimborso spese risulta sostenuto per soddisfare un'esigenza del dipendente, legata alle modalità di prestazione dell'attività in lavoro agile, che concorre ad assicurare la rispondenza della retribuzione alle esigenze del lavoratore. In altri termini, nella misura in cui l'attivazione della connessione dati *internet* rappresenta un obbligo implicito della prestazione pattuita, l'Agenza delle entrate ritiene, in linea generale, che i predetti rimborsi siano deducibili, ai sensi dell'articolo 95, comma 1, Tuir, in quanto assimilabili alle *“Spese per prestazioni di lavoro”*.

## Le informative per l'azienda

---

### Oggetto: **PART-TIME VERTICALI E INCLUSIONE DEI PERIODI NON LAVORATI AI FINI PENSIONISTICI - NUOVI CHIARIMENTI INPS**

L'Inps, con il messaggio n. 2162/2021, ha fornito chiarimenti di carattere tecnico-operativo per la corretta inclusione nella denuncia mensile UniEmens, dalla competenza gennaio 2021 in poi, dei periodi totalmente non lavorati in ragione di *part-time* verticale o ciclico, pienamente utili ai fini dell'anzianità di diritto alle prestazioni pensionistiche, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 350, L. 178/2020.

#### **Corretto utilizzo del <TipoLavStat> denominato "DR00"**

Il codice "DR00" dovrà contrassegnare il mese totalmente privo di prestazione lavorativa, in cui è presente almeno un periodo interamente non lavorato a motivo del *part-time* verticale o ciclico.

Di seguito si illustrano tutte le fattispecie in cui è necessario apporre il <TipoLavStat>, di nuova istituzione "DR00". Per ogni tipologia viene anche precisata la corretta valorizzazione dell'elemento <Settimana> o <Giorno> a seconda della gestione previdenziale di riferimento del lavoratore:

1. mese integralmente interessato da tempo non lavorato a motivo del *part-time*:
  - se lavoratore FPLD, tutte le settimane saranno valorizzate con "D";
  - se lavoratore ex Enpals, tutti i giorni saranno valorizzati con "D", tranne i giorni di riposo, che dovranno essere riconoscibili dal codice 0 (zero). Sia i giorni "D" che 0 (zero) avranno Lavorato =N;
  - se lavoratore FS, ex Ipost, Esattoriali, caratterizzati dal <TipoLavoratore> FS, PS, ES, oltre alla valorizzazione di tale identificativo e alla valorizzazione delle settimane "D", dovrà essere compilato nella sezione Fondo speciale l'elemento di nuova istituzione <GiorniDirittoPartTime> inserendo i 30 giorni di mancata prestazione lavorativa;
2. mese parzialmente interessato da tempo non lavorato a motivo del *part-time*, perché intervenuta cessazione inframensile del rapporto di lavoro: la valorizzazione seguirà il medesimo criterio di cui al precedente punto 1. con la precisazione che nessuna valorizzazione, neppure = 0 (zero) per il lavoratore ex Enpals, deve essere apposta alla restante frazione di mese dopo la cessazione;
3. mese totalmente privo di prestazione lavorativa, composto da tempo non lavorato in ragione del *part-time* e di periodi di aspettativa o di altro congedo non retribuito privo di tutela figurativa: l'ipotesi ricorre quando il lavoratore fruisce di aspettativa o di congedo non retribuito e non tutelato figurativamente in riferimento al periodo in cui avrebbe dovuto riprendere l'attività lavorativa. Il mese risulta totalmente privo di prestazione lavorativa per effetto della sequenzialità tra assenza da *part-time* verticale e aspettativa o altro congedo non retribuito. Se lavoratore FPLD, dovranno essere valorizzate solo le settimane non lavorate in ragione del *part-time*, apponendo il codice "D". Le restanti settimane di aspettativa o di congedo non retribuito privo di tutela figurativa non dovranno essere valorizzate.

Se lavoratore ex Enpals, i giorni non lavorati in ragione del *part-time* saranno valorizzati con “D”, tranne i giorni di riposo, che dovranno essere riconoscibili dal codice 0 (zero). I restanti giorni di aspettativa o di congedo non retribuito privo di tutela figurativa dovranno essere valorizzati con 0 (zero).

Se lavoratore FS, ex Ipost, Esattoriali, caratterizzati dal <TipoLavoratore> FS, PS, ES, oltre alla valorizzazione di tale identificativo e alla valorizzazione delle settimane “D”, dovrà essere compilato nella sezione Fondo speciale l’elemento di nuova istituzione <GiorniDirittoPartTime>, inserendo i giorni di mancata prestazione lavorativa con esclusivo riferimento alle assenze dovute a *part-time*. Il valore dovrà essere ricavato non conteggiando i singoli giorni lavorativi, ma parametrandolo a 30 mensili (ad esempio, lavoratore in settimana corta con assenza *part-time* fino al 20 del mese e aspettativa per motivi personali dal 21 in poi. I <GiorniDirittoPartTime> saranno 20 e non la sommatoria dei lavorabili fino al 20).

Al di fuori delle ipotesi descritte non dovrà essere utilizzato il <TipoLavStat>, di nuova istituzione “DR00”.

### **Mese con tempo lavorato: ferie o assenze tutelate figurativamente e tempo non lavorato a motivo del *part-time***

Non deve essere utilizzato il codice “DR00” nel caso ci sia totale assenza di prestazione lavorativa a motivo della sequenzialità tra tempo non lavorato per evento tutelato figurativamente (ad esempio, ferie, congedo retribuito) e tempo non lavorato a motivo del *part-time*.

La valorizzazione delle settimane e dei giorni (per il lavoratore ex Enpals) segue i criteri consueti a seconda se il periodo sia lavorato, tutelato figurativamente, assenza da *part-time* da valorizzare con “D”.

Analogamente, per gli iscritti FS, ex Ipost, Esattoriali, nella sezione Fondo speciale la sommatoria dei giorni retribuiti, figurativi e <GiorniDirittoPartTime> dovrà essere 30 se non è intervenuta assunzione o cessazione inframensile.

Per le settimane a cavaliere, la valorizzazione della frazione iniziale e finale di settimana che ricade nel mese deve essere conforme alle caratteristiche della frazione.

### **Peculiarità ex Enpals**

Come sopra precisato, il giorno di riposo mantiene la valorizzazione 0 (zero) anche se il riposo sia iniziale, finale o intermedio in un più ampio periodo “D”.

In caso di settimana corta in cui tutti i giorni della settimana hanno copertura = D, il sabato sarà ugualmente valorizzato con “D” e Lavorato = N.

In caso di alcuni giorni della settimana con copertura = X e altri con copertura = D, il sabato ha copertura = D.

In caso di alcuni giorni della settimana con copertura = D e altri con copertura = 0, il sabato ha copertura = D.

In caso di alcuni giorni della settimana con copertura = X e altri con copertura = D e altri con copertura = 0, il sabato ha copertura = D.

In caso di settimane a cavaliere, il sabato deve essere valorizzato secondo le regole sopra indicate, avendo a riferimento la fattispecie che si rileva nella frazione di settimana in cui è presente il sabato ricadente nel mese.

In caso di settimana costituita da 6 giorni lavorativi, il sabato è valorizzato come qualsiasi altro giorno lavorativo in base alla fattispecie che ricorre nel giorno.